



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei seguenti consiglieri comunali;

- O M I S S I S -

SU RELAZIONE dell'Assessore competente;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49, commi 1 e 2 e dall'art. 79, comma 4.b, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi favorevoli.

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione.

Pietra  Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

ISTITUZIONE DEL CANONE SULLE INSTALLAZIONI MEZZI PUBBLICITARI. REGOLAMENTO. APPROVAZIONE.

Proposto dall'Assessore DELLADONNA

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15/12/1997 n° 446 sono state introdotte sostanziali innovazioni alla disciplina dei tributi locali.

Il Comune di Luserna San Giovanni con deliberazione Consiglio Comunale n° 61 del 27/11/1998 ha approvato l'istituzione, a decorrere dal 01/01/1999, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ciò ha consentito l'avvio di una notevole semplificazione e razionalizzazione delle procedure di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni, nonché una più semplice e sollecita procedura di riscossione

Al fine di omogeneizzare anche sul piano normativo un settore delle entrate con notevoli affinità, per le stesse motivazioni che hanno giustificato l'adozione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, si ritiene ora di istituire il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari recependo i criteri informativi previsti dall'art. 62 D.Lvo 446/97 già citato e principalmente:

- a) È stata individuata la tipologia dei mezzi pubblicitari esterni che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente (artt. 2, 3, 12 e 16);
- b) Sono state previste le procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione (artt. 3, 4, 6 e 7);
- c) Sono state indicate le modalità previste di impiego dei mezzi pubblicitari e le modalità dei termini dei pagamenti del canone (artt. 8, 9, 11, 17 e 18);
- d) La tariffa è stata determinata con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, delle caratteristiche urbanistiche, delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale (artt. 14, 15 e 16 Allegato A);
- e) I mezzi pubblicitari collocati senza la preventiva autorizzazione sono stati equiparati, ai soli fini del pagamento del canone, a quelli autorizzati con applicazione della sanzione massima pari al 200% della relativa tariffa (art. 24);
- f) Per i mezzi pubblicitari installati su beni privati è stata prevista una tariffa inferiore al 50% rispetto ai mezzi pubblicitari installati sui beni pubblici (art. 15 comma 6 e punto D dell'allegato A) garantendo in tal modo quanto stabilito dal comma f dell'art. 62 D.Lgs 446/97 il quale impone che la prima sia inferiore di almeno un terzo;



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

- g) Sono stati individuati, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni (artt. 11, 19, 20 e 21);
- h) Se la pubblicità abusiva non viene rimossa sono applicate le sanzioni necessarie della copertura della pubblicità e della rimozione a cura del Comune addebitando ai responsabili dell'infrazione le spese sostenute (art. 25);

Per quanto riguarda la suddivisione del territorio, si è deciso di fare riferimento a quello già adottato per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche che stabilisce la suddivisione in 2 categorie (centro abitato – fuori centro abitato).

La graduatoria della tariffa è stata calibrata in modo da attenuare, in linea di massima, l'onere del canone per le insegne di esercizio anche luminose, gravando in modo più sensibile sulle altre forme pubblicitarie di maggiori dimensioni.

Per altro ciò trova giustificazione nel fatto che questi impianti incidono notevolmente sull'ambiente urbano e non rispondono ad esigenze primarie tipiche dell'insegna di esercizio che è irrinunciabile per qualsiasi attività, ma bensì a logiche tipicamente commerciali.

La tariffa ordinaria riferita al metro quadro annuo sarà approvata insieme alle altre tariffe per forme particolari di pubblicità, con provvedimento a parte.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il D.Lgs 267/00;
- Visto il D.Lgs 446/97;
- Viste le disposizioni narrative sopra richiamate;

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di deliberare

- Di approvare, per le motivazioni e le modalità espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano, il regolamento


Pietra Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

per l'applicazione del canone sull'installazione impianti pubblicitari allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

- Di approvare i coefficienti di maggiorazione o di riduzione della tariffa ordinaria da applicare alle varie fattispecie pubblicitarie quali risultano dal documento allegato al regolamento (All. A) che ne costituisce parte integrante;
- Di prendere atto che la tariffe ordinaria sarà approvata con provvedimento a parte come previsto dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/1997 n° 446.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
esecutiva dal

INDICE

Titolo I - L'autorizzazione delle iniziative pubblicitarie

Articolo 1 - Ambito e contenuto del Regolamento

Articolo 2 - Presupposti dell'autorizzazione e del canone;

Articolo 3 – Autorizzazione

Articolo 4 - Modalita' per la presentazione della domanda di autorizzazione

Articolo 5 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. - Esposti

Articolo 6 - Validita' dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Duplicati

Articolo 7 - Volture dell'autorizzazione, Variazione del mezzo pubblicitario

Articolo 8 - Cessazione della Pubblicita', manutenzione degli impianti e rimozione

Articolo 9 - Norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di
manifestazioni e iniziative varie

Articolo 10 - Suddivisione del territorio cittadino

Articolo 11 - Limiti e divieti per iniziative pubblicitarie

Titolo II - L'applicazione del canone

Articolo 12 - Natura ed oggetto del canone

Articolo 13 - Soggetto passivo e titolarita' del canone

Articolo 14 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

Articolo 15 - Determinazione delle tariffe - Criteri generali

Articolo 16 - Modalita' per l'applicazione delle tariffe

Articolo 17 - Modalita' di determinazione del canone

Articolo 18 - Modalita' e termini per il pagamento del canone

Articolo 19 - Forme pubblicitarie non assoggettate al canone

Articolo 20 - Riduzione del canone

Articolo 21 - Commisurazione del canone per situazioni particolari

Articolo 22 - Versamenti e rimborsi

Articolo 23 - Dilazione, sospensione e dilazione del pagamento

Articolo 24 - Sanzioni amministrative e interessi

Articolo 25 - Pubblicita' abusiva - Sanzioni accessorie

Articolo 26 - Autotutela

Articolo 27 - Attività di verifica e controllo



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

Articolo 28 - Norme transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori

TITOLO I - L'AUTORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

ARTICOLO 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62, istituendo il canone per l'autorizzazione comunale concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso e delle sanzioni. 2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 51 comma 4 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE

1. Sono oggetto dell'autorizzazione le iniziative pubblicitarie percepibili dalla pubblica via attuate o installate in luoghi pubblici o privati.
2. Non è oggetto dell'autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati ancorché aperti al pubblico.
3. E' soggetta all'autorizzazione la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.
4. Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o da regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 1 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e aver pagato il canone.
5. Ai sensi della Legge 75/2002 articolo 2 bis, comma 1, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ARTICOLO 3 – AUTORIZZAZIONE

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee.
 - a) Sono permanenti le pubblicità costituite a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti di carattere pluriennale.
 - b) Sono temporanee le pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

2. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto e relativa denuncia d'inizio attività al competente Ufficio servizi pubblicitari. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
3. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale, il cui possesso è necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
4. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 13/03/1995 n. 7 e successive modifiche).
5. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.
6. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
7. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50% della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura realizzata a trompe-l'oeil. Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Settore Urbanistica. Non si può procedere al rilascio dell'autorizzazione o al rinnovo della stessa qualora non si sia in grado di dimostrare l'inizio dei lavori per i quali è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad occupare il suolo, o se su area privata, sia stato comunque installato il ponteggio.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Prima di effettuare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare domanda al competente ufficio comunale, su moduli forniti dall'ufficio. A tale obbligo è soggetto anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione, modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre comunicarlo all'ufficio pubblicità presentando un autocertificazione.
2. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.
3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica corredata dalla seguente documentazione:
 - a) n. 1 fotografia recente a colori (formato minimo 10x15) della posizione richiesta. Per la pubblicità da collocare su edifici, la fotografia deve essere estesa al



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

basamento e tale da consentire l'esatta visione delle zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento. La fotografia relativa ad insegne di esercizio deve essere ripresa con saracinesche alzate;

- b) un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario. Il disegno dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100 della facciata interessata dell'edificio.

Inoltre:

- per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
 - per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici e n. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati;
- c) nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;
- d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale, dovrà essere allegata alla documentazione un campione del tessuto;
- e) per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa.

Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della Legge 46/1990.

4. La domanda relativa alla collocazione di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite dall'ufficio competente deve essere corredata del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 3 punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dell'immobile e delle sue adiacenze.
5. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari, per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, anche verbale, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
6. L'Ufficio Comunale competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Il termine di 90 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti. Nel caso di impiantistica insistente su suolo pubblico, detto termine di 90 giorni può essere prorogato dei tempi strettamente necessari all'acquisizione del parere tecnico dei Settori competenti di questa Amministrazione; in tal caso, il termine per concedere o negare l'autorizzazione non dovrà comunque eccedere i 120 giorni decorrenti dalla richiesta. I termini di cui sopra saranno considerati



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

interrotti nel caso in cui l'Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.

7. Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione, per gli impianti pubblicitari per affissioni e cartellonistica, il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, n. 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

ARTICOLO 5 – PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE UFFICI TECNICI. ESPOSTI

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere favorevole da parte del Settore Tecnico comunale e dal parere favorevole del Comando della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano Generale degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici è ammessa la presentazione di esposto in carta semplice, indirizzato al Settore Pubblicità, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione del parere negativo.
2. Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica sarà archiviata.

ARTICOLO 6 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE – RINNOVO – REVOCA – DUPLICATI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 che stabilisce in 3 anni la validità dell'autorizzazione, tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione del presente regolamento, scadranno il 31 dicembre 2004. Le autorizzazioni rilasciate dopo l'approvazione del Regolamento, scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata per gli impianti pubblicitari tipo insegne d'esercizio e insegne pubblicitarie collocati presso la sede dell'attività o nelle immediate pertinenze. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne di cui sopra alla scadenza del triennio. Per tutti gli altri impianti l'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda.
2. La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in opera;
 - b) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

3. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile oltreché nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
4. Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta l'annullamento dell'autorizzazione.
5. Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi del precitato D.P.R. 445/2000 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.

ARTICOLO 7 - VOLTURE DELL'AUTORIZZAZIONE, VARIAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

1. Entro 90 giorni dalla cessione, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti.
2. È concessa la voltura dell'autorizzazione purché siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante o vengano corrisposti dal subentrante.
3. Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad un'insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione.
4. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con:
 - a) documentazione fotografica alla data della domanda dell'impianto pubblicitario in opera con formato minimo 10 x 15;
 - b) copia autorizzazione di cui all'art. 4 comma 3 punto b).
5. L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse, tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla legge.
6. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione o la ragione sociale, restando invariata la Partita I.V.A., il Codice Fiscale.

ARTICOLO 8 - CESSAZIONE DELLA PUBBLICITÀ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIMOZIONE

1. La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.
3. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.
4. È consentito, previa nulla osta dell'ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale.
5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli e indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell'autorizzazione. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.
6. La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso.
7. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.
8. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione di cui all'art. 2 bis della Legge 75/2002, viene applicata a partire dell'anno successivo.

ARTICOLO 9 - NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE VARIE

1. Nei centri storici delle Frazioni di Luserna Alta e San Giovanni, non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem pedonali. Possono invece essere autorizzati cartelli e



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

- tabelloni temporanei su steccati, cantieri e recinzioni provvisorie con le modalità previste dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari.
2. La collocazione provvisoria di cartelli di dimensioni massime m. 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni massime di m. 1,20 x 0,80 ed altri supporti pubblicitari provvisori è autorizzata in occasione di manifestazioni, mostre, convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni di rilevante interesse per il Comune. Dette forme pubblicitarie, dovranno essere installate su strutture e nelle posizioni consentite, e possono rimanere in opera solamente durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione. Le autorizzazioni non possono comunque essere rinnovate, salvo quelle in cui siano titolari istituzioni pubbliche.
 3. Le paline, con le limitazioni e le modalità tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, potranno essere collocate anche per iniziative commerciali, collegate o no alle manifestazioni precitate, per un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese. Le domande ed i relativi pagamenti non potranno essere effettuati prima di 10 giorni dall'inizio della quindicina, e non potranno essere rinnovate.
 4. L'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità a mezzo di totem pedonale è contemporanea alla concessione per l'occupazione del suolo per la superficie d'ingombro equivalente.

ARTICOLO 10 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO

Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, in aderenza a quanto previsto dal P.R.G. che ha stabilito che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi con un'articolazione del territorio cittadino che tenga conto degli elementi strutturali storico-urbanistici, il Piano Generale degli impianti pubblicitari prevede la suddivisione del territorio in centro abitato e fuori centro abitato. Al contenuto tecnico-programmatico di tale piano deve adeguarsi chi intende attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore incidenza sull'ambiente e sull'arredo urbano.

ARTICOLO 11 - LIMITI E DIVIETI PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente codice della strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992 – artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 610/1996) ai mezzi pubblicitari che interessano la viabilità, sono in generale vietati:
 - a) I mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia.
 - b) I cartelli e le paline collocati sul suolo pubblico o privato posizionati a meno di 3 metri dagli incroci, impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari.
 - c) I mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggi variabili aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
 - d) I mezzi pubblicitari con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge).



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

- e) Le preinsegne, che non possono comunque essere né luminose né illuminate, di dimensioni superiori a m. 1,5 x 0,30 o inferiori a m. 1,20 x 0,20 posizionate a meno di 3 metri dagli incroci. L'impianto può essere collocato, previo consenso del proprietario dell'immobile, soltanto a ridosso degli edifici o recinzioni, salvo casi eccezionali da valutare singolarmente. L'impianto deve avere l'altezza massima non superiore a 3 mt. e l'indicatore di attività più vicino al suolo non dovrà essere collocato a meno di mt. 1,5, deve avere da un minimo di 4 ad un massimo di 6 indicatori di attività. La singola attività non può essere ripetuta su più di due indicatori per impianto. La collocazione non è ammessa all'interno del centro abitato parte A del territorio comunale così come indicato nel Piano Generale degli Impianti, e non deve distare più di 5 km dal luogo ove è ubicata la ditta. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
- f) Sono inoltre vietate:
- 1) Le scritte con caratteri adesivi fuori dal vano della vetrina o della porta d'ingresso dell'esercizio.
 - 2) Le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali.
 - 3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane.
 - 4) Cartelli, piloni, paline relativi a singoli punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio.
 - 5) La collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione; è invece consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari nelle intersezioni, qualora questi vengano collocati su banchine rialzate interdette alla circolazione veicolare e pedonale.
 - 6) L'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
 - 7) L'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta.
 - 8) L'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi.
 - 9) La pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30/15,30 - 18,30 e nei Centri Storici delle Frazioni di Luserna Alta e San Giovanni nonché nell'area del centro (Airali) compresa tra Via Malan, Viale Bellonatti, Viale dei Tigli, Viale E.De Amicis e Via 1°Maggio.
 - 10) Impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine.
 - 11) Le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate.
 - 12) Le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo.
 - 13) Nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
 - 14) La collocazione di striscioni commerciali attraverso le strade provinciali del territorio cittadino. E' consentita quella in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc.
 - 15) La distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale sulle autovetture.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

- 16) Le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a meno di 50 mt. da ingressi d'ospedali, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività.
- g) Le transenne parapetonali con elementi pubblicitari sono autorizzate, in conformità a quanto disposto dall'art. 51 c. 8 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 285/1992), sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Settore urbanistico che definisce le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto delle circostanze, contesto storico-ambientale e architettonico del luogo. I messaggi pubblicitari che insistono sulle stesse non potranno essere collocati a meno di 5 metri dagli incroci, impianti semaforici ed altri impianti pubblicitari. È fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di esporre una targhetta identificabile.
- h) Per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei che interessano la viabilità, tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992 – artt. da 47 a 59 del D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 610/1996) e delle norme tecniche dettate dall'art. 8 del presente Regolamento, si devono rispettare le seguenti modalità:
- il messaggio pubblicitario posto in essere dagli Enti promotori deve essere limitato alla pubblicizzazione della manifestazione, convegno, esposizione ecc.; non deve essere costituito da materiale cartaceo e su ogni cartello o palina pubblicitaria deve essere indicata chiaramente la denominazione della Ditta installatrice;
 - i manufatti dovranno essere installati ad una distanza di circa 3 metri dai fusti degli alberi; dovrà in ogni caso essere garantita l'integrità delle piante e del verde pubblico in genere;
 - i manufatti non dovranno essere posizionati a ridosso di altri impianti pubblicitari o coprire pubblicità già esistenti;
 - le paline dovranno essere posate a non meno di metri 10 l'una dall'altra e a non meno di metri 20 dagli incroci.
 - le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero massimo di 250, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale. E' fatto divieto assoluto di posizionare detti mezzi a ridosso dei segnali semaforici, della segnaletica stradale. Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente in rispetto di quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (5) D.P.R. 495/1992.

TITOLO II - L'APPLICAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 12 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione emesso dal Comune di Luserna San Giovanni che consente al richiedente di installare od effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. Il canone è altresì dovuto in caso di installazioni pubblicitarie abusive, fatte salve le sanzioni.
2. Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

ARTICOLO 13 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA' DEL CANONE

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.
2. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Salvo i casi previsti dagli artt. 2 e 18 del presente regolamento, qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione è da considerarsi abusiva.

ARTICOLO 14 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/1997 (6) sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione dell'impianto pubblicitario.
 - b) Per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine è recepita la suddivisione delle strade cittadine in 2 categorie prevista dal Regolamento per l'applicazione del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 - c) Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, il canone va commisurato all'anno solare.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – CRITERI GENERALI

1. Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati predeterminati coefficienti moltiplicatori. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.
2. In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda se gli stessi sono:
 - a) opachi ovvero luminosi o illuminati;
 - b) di superficie complessiva fino a mq. 5,50, tra mq. 5,51 e 8,50 ovvero superiore a mq. 8,50.
3. Per le insegne d'esercizio, le strade, aree e spazi pubblici in cui le stesse sono collocate, sono classificate nelle cinque categorie di cui alla lettera B del precedente art. 14 e a ciascuna, è attribuito un coefficiente come sotto indicato:

categoria I coefficiente 1,00

categoria II coefficiente 0,75

4. Se l'insegna di esercizio autorizzata è allocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.
5. Sono equiparate alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta.

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

6. Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono maggiorate in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/1997.

7. Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per:
 - a) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi;
 - c) pannelli e proiezioni con messaggio variabile e simili;
 - d) pubblicità effettuata con striscioni (art. 11 punto 14);
 - e) pubblicità con aeromobili o palloni frenati;
 - f) pubblicità in forma ambulante (distribuzione manifestini, mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone);
 - g) pubblicità effettuata in forma sonora;
 - h) pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici;
 - i) paline;
 - j) gonfaloni;
 - k) cartelli provvisori su suolo.

Per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e per le loro caratteristiche generali e specifiche si intendono recepite le norme contenute nell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992 nonché quelle previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari che ha fissato i limiti dimensionali e le distanze da osservare per la posa in opera degli stessi impianti nell'ambito del centro abitato cittadino.

8. Le tariffe previste al comma 2 lettera b) del presente articolo sono approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/1997. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

ARTICOLO 16 - MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Per determinare le tariffe delle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:

A) Norme a carattere generale:

- a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
- b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
- c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti opache la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

d) per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alle superfici di ogni singola facciata.

B) Norme specifiche:

a) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;

c) il canone per la pubblicità all'esterno di veicoli per il trasporto pubblico, è dovuto soltanto se la licenza di esercizio è rilasciata dal Comune;

c) il canone per la pubblicità esterna installata su veicoli ad uso privato e loro eventuali rimorchi:

- se effettuata per conto proprio da una impresa è dovuto, fermo restando l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 1-h) se il proprietario è residente nel Comune ovvero se l'impresa ha nel Comune la sede o una dipendenza o una succursale;

- se effettuata per conto altrui è dovuto per il periodo in cui i veicoli operano nel territorio del Comune.

Il canone previsto al precedente punto c) è dovuto dall'eventuale rimorchio (considerato come veicolo autonomo) anche se lo stesso circoli occasionalmente;

d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;

e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;

f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 dei giorni non festivi);

g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;

h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

i) i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati. Il canone minimo non può essere inferiore a quello corrispondente a 10 giorni.
2. Il corrispettivo giornaliero è pari alla trecentesima parte di quello annuale.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

3. Il canone annuo o giornaliero deve essere indicato nell'atto di autorizzazione se previsto.
4. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 18 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
 - Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e completato entro la data di scadenza della stessa.
 - Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.
 - La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno:
 - Il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell'autorizzazione ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo.
 - Per importi superiori a Euro 1.000,00 se richiesta la rateizzazione, il pagamento deve essere completato entro la fine dell'anno.
 - Il canone relativo agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 come sostituito dall'art. 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.
3. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

ARTICOLO 19 - FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone e non necessitano di autorizzazione:
 - a) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

- quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via, riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti la superficie di un quarto di metro quadrato;
 - d) le targhe collocate presso l'ingresso degli edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
 - e) i manifesti e le locandine collocate sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
 - f) la pubblicità, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
-
- g) la pubblicità esposta presso le stazioni e le fermate dei servizi di trasporto e parcheggio pubblico o nelle pensiline se inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - h) l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli dell'impresa stessa;
 - i) la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambulante di cui all'art. 15 comma 7 lettera f) non relative ad attività commerciali, i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
 - j) l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi;
 - k) m) vetrine esposizioni.
2. Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione (sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1):
- a) la pubblicità effettuata per i propri fini istituzionali dallo Stato, dagli Enti Pubblici, dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni del Comune;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - c) le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di associazioni, fondazioni, partiti politici, comitati ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Per i circoli privati e associazioni sportive non dovrà
 - d) essere superata la superficie di mezzo metro quadrato;
 - e) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - f) le preinsegne di informazione turistica;
 - g) la pubblicità relativa ad iniziative aventi esclusivo scopo benefico, assistenziale e religioso;



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

- h) le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora, non relative ad attività commerciali;
- i) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

ARTICOLO 20 - RIDUZIONE DEL CANONE

Il canone è ridotto a metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
- b) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti.

ARTICOLO 21 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
 - a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;
 - b) per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse turistico per il Comune determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità.
2. Per le zone del Comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano preclusioni al traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni sui canoni relativi alle insegne di esercizio per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione relativamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgono all'interno della zona delimitata dalla stessa deliberazione. In presenza di grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata, la Giunta Comunale potrà deliberare le predette agevolazioni oltre che per le aree precluse al traffico veicolare o pedonale, anche per quelle comprendenti le vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, fino al limite del primo asse parallelo escluso, che sono nelle condizioni di sopportare l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.
3. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a 6 mesi, è data facoltà di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.
4. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per le insegne d'esercizio.

ARTICOLO 22 - VERSAMENTI E RIMBORSI

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Cimp temporaneo.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine decennale previsto dall'art. 2946 C.C..
3. L'amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute dall'Amministrazione venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti interessi calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.

ARTICOLO 23- DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente.
3. Il responsabile della risorsa d'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
5. quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
6. quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
7. se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 516,46.
8. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.164,57 ed i cinque anni se superiore.
9. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,20.
10. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.164,57, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
11. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo maggiorato delle spese di riscossione.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

ARTICOLO 24 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. Ai mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della relativa tariffa (art. 62 c. 2 lett. e del D.Lgs. 446/1997). Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.23 del D.Lgs. 285/1992 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24 c. 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000 art. 145 lett. c nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37 (art. 62 c. 4 D.Lgs. 446/1997). Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal 1 giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.
2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'esposizione pubblicitaria, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del Concessionario o altro preposto.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ ABUSIVA - SANZIONI ACCESSORIE

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o installati in modo difforme o per i quali non sia stato pagato il relativo canone, risultante da contestuale processo verbale di contestazione. Nello stesso verbale viene disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute. In attesa della rimozione il Comune procede alla copertura della pubblicità. Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio ad esclusione dei manifesti, locandine e simili che verrà distrutto. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.
3. Il Comune, a mezzo dei propri dipendenti autorizzati dal Sindaco, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.

ARTICOLO 26 – AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile della risorsa di entrata può annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal responsabile della risorsa di entrata.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

2. L'utente, per mezzo di istanza motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

ARTICOLO 27 – ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi ed entrate proprie, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento su entrata tributaria e/o patrimoniale e dell'ammontare del recupero.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e di controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione, alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente. In caso di variazione delle tariffe nel corso dell'esposizione pubblicitaria, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

ALLEGATO "A"

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

A – Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente art. 14, è riferita alla prima categoria del viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50 installati su beni privati.

B – Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari:

Maggiorazioni correlate alla superficie:

- per superfici comprese tra mq. 5,50 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,70 della tariffa ordinaria;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,50 della tariffa ordinaria.

Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:

- Per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 2.00.

La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui all'art. 15 comma 3 e precisamente:

categoria 1 coefficiente 1,00;
categoria 2 coefficiente 0,75;

Casi particolari:

- a) Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):
 - 1) 1 veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 1,8;
 - 2) 2 veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,6;
 - 3) per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;
 - 4) per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

5) se la pubblicità è effettuata con cartelli o altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti 1-2-3 si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;

b) Pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso pubblico e privato:

- alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;

- per le pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili, si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;

c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente per conto terzi:

alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,50;

d) Pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli:

alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;

e) Mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne):

alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2.

C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale:

- Pubblicità effettuata mediante:

- 1) diapositive o proiezioni o simili;
- 2) striscioni attraverso vie o piazze;
- 3) aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
- 4) distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
- 5) forma sonora da punto fisso o itinerante;
- 6) paline;
- 7) gonfaloni;
- 8) cartelli provvisori.

D – Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00.

Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 – 4 – 5.

E – Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,50.